

COMUNE DI MONTEU DA PO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2013

Le informazioni fornite **potranno essere soggette a modificazioni normative** o a ulteriori indicazioni che il Ministero riterrà utile emanare.

Le modalità di applicazione dell'imposta potranno essere modificate dal regolamento comunale da approvare entro il **30 settembre 2013**

La rata del saldo potrà subire modifiche. Si consiglia di verificare le informazioni pubblicate sul sito prima dei versamenti

Chi paga

- Deve pagare colui che **possiede fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione**, nonché il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria.
- L'imposta non è dovuta dal nudo proprietario, dal locatario, affittuario o comodatario, né dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale anche se proprietario.
- Come per l'ICI, l'imposta è dovuta in proporzione alle quote di possesso sugli immobili ed in funzione dei mesi dell'anno per i quali si è protratto il possesso considerando per intero il mese nel quale il possesso è avvenuto per almeno 15 giorni.

SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2013

- **acconto:** 17 giugno 50% dell'imposta
- **saldo:** 16 dicembre
- **è possibile pagare in unica soluzione in acconto**

SOSPENSIONE PAGAMENTO ACCONTO a settembre

Con l'entrata in vigore del D.L. 54 del 21 Maggio 2013 è **sospeso il pagamento dell'imposta per le seguenti categorie di immobili:**

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni.

INFORMAZIONI UTILI AL FINE PAGAMENTO ACCONTO I.M.U. ENTRO 17 GIUGNO 2013

Per l'anno 2013 il pagamento dell'acconto I.M.U. deve essere effettuato con modello F24,

ALIQUOTE

Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2013 ha approvato le nuove aliquote per l'anno 2013 che sono state pubblicate sul sito del ministero www.finanze.it entro il 16.05.2013

- | | |
|--|-----------------------|
| • ALIQUOTA DI BASE | 0,90 PER CENTO |
| • ALIQUOTA PER TERRENI | 0,85 PER CENTO |
| • ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE | 0,50 PER CENTO |
| • ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 0,20 PER CENTO |

L'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013) alla lettera a) ha soppresso la riserva allo stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011; da ciò deriva che **non è più dovuta allo Stato la quota pari al 50% dell'imposta** calcolata con aliquota allo 0,76 per cento, che viene invece destinata ai Comuni con unico Codice Tributo;

Lo stesso articolo alla lett. f) **ha riservato allo Stato per l'anno 2013 il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011

Pertanto per tutti i versamenti per tutte le tipologie di imposta - esclusi i fabbricati classificati nel gruppo catastale D - devono essere effettuati interamente in favore del Comune a cui compete l'intera aliquota, mediante modello F24, utilizzando i codici pubblicati in calce al presente avviso.

Ai fini della corretta compilazione del modello F24 per il versamento dell'I.M.U., si ricorda ai contribuenti che:

"Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo" (art. 1, comma 166, Legge 27/12/2006, n. 296).

Per l'abitazione principale è prevista una **detrazione di euro 200,00**, maggiorata di 50,00 euro per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni fino ad un massimo di €. 400,00.

Per pertinenze si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per poter godere dell'aliquota ridotta e delle detrazioni è indispensabile che il contribuente e il suo nucleo familiare abbiano:

1. Dimora abituale e residenza anagrafica presso l'abitazione principale
2. Deve trattarsi di un'unica unità catastale, infatti in presenza di due o più unità (più di un subalterno) se pur attigue la principale può essere solo una.
3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto **da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano (per legge - art. 13 comma 10 L. 214/2011) anche **al coniuge assegnatario** della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, cui spetta l'obbligo del pagamento, a prescindere dall'effettivo possesso dell'immobile, per tutta la durata dell'assegnazione (che si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione).

Pertinenze: Potrà essere tassata con le stesse aliquote dell'abitazione principale solo una pertinenza per categoria. Quindi una per ogni eventuale categoria catastale quali magazzini, box, tettoie etc.... (ad esempio se come pertinenze si hanno n. 2 box, si potrà beneficiare dell'aliquota di abitazione principale solo per uno dei due. Per il secondo si dovrà effettuare il calcolo relativo alle aliquote previste per gli immobili diversi dalle case).

Il pagamento, in caso di comproprietà di uno stesso immobile, deve essere effettuato singolarmente in quanto non è più ammesso il versamento congiunto da parte di un solo contitolare.

Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E)

TIPOLOGIA IMMOBILI	CODICE IMU COMUNE	CODICE IMU STATO
Abitazione principale	3912	==
Fabbricati rurali strumentali	3913	==
Terreni	3914	==
Aree Fabbricabili	3916	==
Altri Fabbricati	3918	==
Fabbricati gruppo D eccetto rurali	==	3925

CALCOLO BASE IMPONIBILE

Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.

Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% , per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU:

- 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:

- 110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- 135, per tutti gli altri terreni.

Per ulteriori precisazioni si rimanda alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Monteu da Po, 04/06/2013



Il Responsabile del Servizio Tributi
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Laura Fasano